



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N. 6 s.s. - 2023/2024

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Enzo Paolini	Presidente Componente
Avv. Marco Lupo	Componente
Avv. Andrea Rossi	Componente
Avv. Alessandro Oliverio	Componente

Riunita nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva nord – 00135 Roma, il giorno **22 novembre 2023**, con l'assistenza della sig.ra Barbara Zicchieri, ha esaminato il deferimento del Procuratore federale nei confronti di

Stefano Di Salvatore:

Breve sintesi

L'avv. Di Salvatore è accusato dalla Procura di violazione dei doveri di probità e lealtà di cui all'art. 20 del R.D.G. FIR e 2 del Codice di comportamento CONI, nonché di aver posto in essere condotte riconducibili al falso ideologico ed al conflitto d'interessi di cui all'art. 24 del RDG FIR e all'art. 10 del codice di comportamento CONI. Il tutto aggravato dalle circostanze di cui all'art. 10 comma 1 lett. b) c) e) f) g) del RDG.-

La vicenda sottoposta all'esame di questo Tribunale riguarda il caso del tesserato FINCO RAMIRO.

L'atto di deferimento della Procura federale riporta che

- *il procedimento indicato in oggetto veniva iscritto d'ufficio nella piattaforma di Giustizia del CONI il 27 dicembre 2022;*
- *in data 14 marzo 2021 il tesserato Ramiro Finco era colto da un malore durante la garatra Rugby Viadana e la S.S. Lazio Rugby;*
- *a seguito dell'evento il giocatore veniva trasportato presso il Policlinico Gemelli di Roma, ove gli era diagnosticato un trauma carico commotivo e iniziava così un difficile percorso operatorio e riabilitativo;*
- *con relazione del 24 marzo 2021 l'avv. Stefano Di Salvatore in qualità di Presidente dell'Associazione Italiana Rugbisti (in avanti anche "AIR") e per conto di quest'ultima, inoltrava alla Federazione Italiana Rugby una richiesta di accredito di Euro*



TRIBUNALE FEDERALE

10.000,00 sul conto corrente intestato all'associazione, asseritamente destinate alle spese di assistenza del giocatore Ramiro Finco e della sua famiglia;

- con relazione del 17 gennaio 2022 sempre l'avv. Di Salvatore n.q. e per conto di AIR (di cui lo stesso era presidente), inoltrava alla Federazione Italiana Rugby una richiesta di accredito di Euro 38.404,34 sul conto corrente intestato all'associazione e sempre per le spese sostenute in favore del tesserato Finco e della sua famiglia "nei primi 284 giorni" successivi all'infortunio;
- in data 24 febbraio 2022, in replica ad una nota del presidente FIR, ancora l'avv. Di Salvatore per conto di AIR inoltrava alla Federazione una richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà e Rimborso di spese asseritamente sostenute per il giocatore infortunato -stavolta astenendosi dal chiederne il rimborso in favore dell'AIR;
- in data 15 marzo 2022 l'avv. Di Salvatore reiterava la richiesta di accredito di Euro 38.404,34 sul conto corrente AIR inviando una lista di spese asseritamente sostenute da AIR in favore dell'infortunato e della sua famiglia;
- nella lista delle spese comparivano, tra l'altro:

- a. F15 volo da Argentina per Euro 1.081,12;
- b. 80/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 715,00;
- c. 79/SL Claudio soggiorno Roma x assistenza Euro 254,00;
- d. 91/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 330,00;
- e. 102/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 385,00;
- f. 110/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 385,00;
- g. 118/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 385,00;
- h. 120/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 150,00;
- i. 129/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 385,00;
- j. 142/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 385,00;
- k. 149/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 385,00;
- l. 161/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 385,00;
- m. 170/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 385,00;
- n. 175/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 385,00;
- o. 184/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 385,00;
- p. 191/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 385,00;
- q. 197/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 385,00;
- r. 207/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 385,00;
- s. 212/SL alloggio c/o Coop Eralya Euro 385,00;
- t. Alloggio c/o Coop Eralya Euro 385,00;



TRIBUNALE FEDERALE

- u. 244/SL alloggio c/o Coop Eracly Euro 385,00;
 - v. 255/SL alloggio c/o Coop Eracly Euro 1375,00;
 - w. Volo Aereo Roma/Buenos Aires (n. 3 biglietti) Euro 12.144,86.
 - anche l'affiliata Rugby Viadana 1970 s.r.l. SSD inviava alla Federazione Italiana Rugby una richiesta di rimborso per Euro 41.692,62 per spese affrontate in ausilio della famiglia Finco a seguito del sinistro in questione;
 - da successive ricerche svoltesi presso i soggetti coinvolti emergeva che le suddette spese non venivano invero saldate da AIR, ma dalla affiliata Rugby Viadana 1970 s.r.l. SSD che produceva le fatture e le ricevute di pagamento delle spese di cui l'avv. Di Salvatore aveva richiesto il rimborso per conto dell'AIR;
 - richiesta comunque la prova degli asseriti pagamenti effettuati, in data 3 marzo 2023, l'Avv. Di Salvatore inviava risposta interlocutoria volta a conoscerne i motivi;
 - chiarito in data 6 marzo 2023 che la richiesta di questo Ufficio era relativa ad un procedimento disciplinare e richiesto di offrire i chiarimenti entro 3 giorni, l'Avv. Di Salvatore inviava memoria difensiva solo il 22 marzo 2023 a seguito della notifica dell'avviso di conclusione indagini del 17 marzo 2023;
 - la suddetta memoria appariva meramente interlocutoria, se non volutamente confusoria, non emergendo elementi oggettivi idonei a giustificare le richieste di pagamento delle suddette spese in favore dell'AIR;
- Continua la Procura nell'atto di deferimento:
- che, ai sensi dell'art. 2.4 del Regolamento del FdS, "tutte le spese debbono essere provate da documenti giustificativi, che dovranno essere raccolti dall'AIR e essere oggetto di dettagliato rendiconto. Aperto il sinistro, l'AIR raccoglierà tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere una completa istruttoria sul caso e, una volta conclusa la rimetterà al C.F., unitamente ad una dettagliata relazione";
 - che, nel caso di specie, l'AIR, e per essa il suo Presidente avv. Di Salvatore, non si sono attenuti a tale disposizione inviando ripetute richieste di pagamento di importi (cfr. richieste del 17/01/2022, 24/02/2022, 15/03/2022) prive di debita rendicontazione ma chesoprattutto non gli risultavano dovuti essendo stati corrisposti da altro soggetto;
 - che, alla luce degli accertamenti svolti, appare chiaro che l'avv. Di Salvatore abbia tentato ripetutamente di ottenere il pagamento di somme indebite;
 - che la giustificazione fornita dall'indagato di aver agito come mero intermediario delle richieste della famiglia del giocatore non appare meritevole di positiva considerazione alla luce della qualifica professionale dell'indagato a norma dell'art. 1176 II co. c.c. e del codice deontologico forense (tra gli altri, degli artt. 9 e 23.5), avrebbe dovuto preventivamente verificare l'effettiva debenza degli importi



TRIBUNALE FEDERALE

controllando le ricevute di pagamento asseritamente sostenute dalla famiglia.

Tutto quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 81.4 del Regolamento di Giustizia F.I.R., la Procura Federale, in persona del Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi,

DEFERISCE

I'Avv. Stefano Di Salvatore per avere indebitamente richiesto i rimborsi delle spese di cui in narrativa alla Federazione Italiana Rugby, ciò in gravissima violazione:

- dei principi generali di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 2 del Codice di Comportamento del CONI e all'art. 20 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIR,
- dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIR avendo richiesto il rimborso di spese sulla base di un presupposto rivelatosi insussistente (falso ideologico), ben potendo la condotta in questione configurare illeciti anche di altra natura;
- dell'art. 10 del Codice di Comportamento del CONI avendo presentato tale richiesta in evidente conflitto con l'interesse sportivo con coinvolgimento di interessi personali;

il tutto aggravato dalle circostanze di cui all'art. 10 co. 1 lett. b), c), e), f), g).

* * *

Il corso istruttorio si dipanava in varie udienze e diversi rinvii, dovuti alla particolare complessità degli accertamenti ed a ripetute richieste delle parti. Segnatamente del Di Salvatore, (21 giugno 23, 12 settembre 23, 9 novembre 23) con conseguente – e formalmente dichiarata - sospensione dei termini ex art. 76 RDG.

Le acquisizioni documentali prodotte dalle parti non sono state contestate come dato formale ed oggettivo, tranne il documento – rilevante per la decisione della causa – concernente l'atto di costituzione ed il regolamento di esecuzione del Fondo di solidarietà, prodotto da ambedue le parti, in copie difformi tra loro, nessuna delle quali in originale e nessuna provvista di firme e/o di autenticazione.



TRIBUNALE FEDERALE

Per questo motivo, all'udienza del 30 settembre 2023 il Tribunale ha ritenuto di dover decidere un ultimo, ulteriore differimento e chiedere di acquisire, tramite la segreteria generale, la copia autentica dell'"Atto di costituzione regolamento di esecuzione" del Fondo di solidarietà e di ogni eventuale atto connesso, reiterando anche la richiesta di audizione del segretario generale FIR e del Presidente del Viadana.

La Procura – in vista dell'udienza del 22.11.23 - depositava tempestivamente nota della Segreteria generale corredata da documentazione. In particolare ai nn. 11 e 12 venivano allegati, in copie contenenti la stampigliatura "conforme all'originale" con firma illeggibile, due copie definite "Fondo di solidarietà atto di costituzione, e regolamento di esecuzione" ancora una volta differenti tra loro.

Dopo attento esame il Tribunale riteneva di poter decidere la controversia tenendo conto, quale copia conforme dell'originale, del documento sub 11) della produzione somministrata dalla Procura in data 17 novembre 2023 in quanto contenuto, senza soluzione di continuità, nella delibera adottata dal Consiglio Federale con verbale n. 34 del 14.7.2000 avente ad oggetto, tra l'altro proprio la costituzione del predetto "Fondo di solidarietà".-

Ritenuto quindi il procedimento sufficientemente istruito e maturo per la decisione, respingendo tutti gli ulteriori atti istruttori richiesti e revocati quelli disposti in quanto ritenuti ormai inconferenti e superflui, tratteneva il giudizio a riserva per la decisione.

*

La vicenda, come detto riguarda il tesserato FINCO RAMIRO, attinto da un severo infortunio, in ordine al quale sin dal 5.3.2021 è stata aperta regolare procedura di copertura assicurativa con la CATTOLICA ASSICURAZIONI.

In aggiunta alla garanzia assicurativa, dall'anno 2000 la FIR ha costituito un Fondo di Solidarietà per assistere – anche economicamente – i tesserati vittime di infortuni rilevanti "durante lo svolgimento di manifestazioni agonistiche ufficiali del FIR". Tale fondo, si legge nell'atto costitutivo ,art. 1 ,è "costituito presso la FIR".-

Il regolamento di esecuzione, riportato nello stesso foglio così recita:

Art. 2.1

Il consiglio Federale, prima dell'inizio dell'attività agonistica di ciascuna stagione sportiva, sentita l'AIR anche in relazione alla produttività ed all'impiego del Fondo, tenuto conto dell'ammontare dello stesso, assegnerà all'AIR un importo per



TRIBUNALE FEDERALE

coprire le spese di pronto intervento in caso di infortunio indicando i criteri per procedere all'intervento stesso. Il CF determinerà altresì i massimali delle indennità forfetarie da erogarsi a seguito di gravissimi postumi permanenti conseguenti a traumi cranici o vertebrali occorsi in manifestazioni agonistiche ufficiali della FIR.-

Art. 2.2

L'azione per ricorrere al Fondo di Solidarietà in caso di incidente di gioco può essere proposta immediatamente in qualsiasi modo, quando sia ravvisabile, a giudizio medico, un grave pericolo alla salute del giocatore, e successivamente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'accaduto, a mezzo lettera raccomandata espressa con avviso di ricevimento e/o telegramma, all'indirizzo dell'AIR – Associazione Italiana Ruggisti, quale ente di gestione.-

Art. 2.3

Il rimborso relativo alle spese sostenute dal giocatore, in seguito all'infortunio subito, è soggetto alla presentazione di tutte le fatture pagate, ricevute e scontrini fiscali in originale se non altrimenti coperte da polizze assicurative.-

Art. 2.4

L'AIR per mezzo delle somme messe a tale scopo a disposizione annualmente dal CF – che devono essere reintegrate in caso di sinistro – provvederà alla copertura di tutte le spese di pronto intervento, nonché quelle necessarie a garantire la più adeguata assistenza medica rispetto al caso concreto, assumendo le iniziative del caso.-

Tali somme non possono entrare in alcun modo nel bilancio dell'AIR e devono essere depositate su separato conto corrente con obbligo di rendiconto.-

Tutte le spese devono essere provate da documenti giustificativi, che dovranno essere raccolti dall'AIR ed essere oggetto di dettagliato rendiconto.-

Aperto il sinistro, l'AIR raccoglierà tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere una completa istruttoria sul caso e, una volta conclusa, la rimetterà al CF unitamente ad una dettagliata relazione. Il CF, alla prima riunione utile, sentito il Medico Federale, delibererà sulla erogazione della indennità forfetaria. L'erogazione, una volta deliberata, sarà effettuata entro i 21 giorni successivi la data di deliberazione.-

Questo il regolamento di esecuzione (nella copia conforme all'originale depositata oggi).-



TRIBUNALE FEDERALE

Da tanto si evince – in maniera chiara – che la FIR, pur avendo tesserati, tutti, coperti da garanzia assicurativa ha ritenuto, volontariamente, di istituire un Fondo aggiuntivo per sostenere le vittime di infortuni importanti ed ha – nel 2000 – deciso di delegare ad un organismo, appunto l'AIR, la gestione di tali procedure sempre sotto il controllo e previa deliberazione del consiglio federale. In nessun passaggio dell'atto di costituzione e del regolamento è detto – però – che FIR avrebbe dovuto ricevere da AIR richieste di rimborso di spese sostenute o registrate da AIR o di indennità che AIR avrebbe incassato e che poi avrebbe potuto-dovuto girare al tesserato infortunato.-

Al contrario AIR si configurava come semplice delegata dalla FIR a procedere alla raccolta dei dati relativi all'infortunio, ai documenti giustificativi della spesa, ed a gestire su input FIR il Fondo costituito presso la FIR.-

Il che – al più - significa, in mancanza di altre, diverse o contrarie, indicazioni, la possibilità di proporre al Consiglio Federale i versamenti in favore del tesserato, comunicare le fasi procedura allo stesso o ai suoi familiari, chiedere informazioni ed elaborare relazioni.-

Non si parla di apertura di conti bancari sui quali far transitare somme, non si dice di coprire spese anticipate dalle società affiliate di appartenenza del tesserato, non è contemplata in alcun modo la possibilità di acquisire da parte di AIR, importi relativi a spese sostenute da tesserati o suoi familiari.-

Questo appare – in maniera non equivoca – dall'esame del documento intestato “*Fondo di Solidarietà Atto di costituzione e regolamento*”, versato in atti, secondo la copia autentica acquisita in giudizio.-

Dunque, in ordine alle richieste avanzate dall'inculpato alla FIR, ed alla prospettazione difensiva offerta, può ritenersi che :

- a) il Fondo di solidarietà – contrariamente a quanto asserito dal Di Salvatore anche nelle memorie difensive – non è stato costituito “tra” o “da” AIR e FIR, bensì solo autonomamente dalla FIR.-
- b) L'AIR non era titolata a richiedere – come invece ha fatto – alcun “*contributo economico di spese relative alla fase italiana da accreditare con cortese sollecitudine sul c/c AIR IBAN IT809083270360000000015000*”, non avendo, per come ricostruito alcuna legittimazione per farlo.-

Né negli atti v'è alcun elemento che possa indurre a ritenere sussistente o dimostrata una convenzione, un accordo o anche semplicemente una prassi in tal senso.-



TRIBUNALE FEDERALE

Eppur sono in atti reiterate richieste di pagamento che AIR intima a FIR di eseguire “senza indugio” (note indicate più avanti) nonostante risulti per via documentale acquisita al giudizio come dal 2007 la FIR abbia ritenuto di gestire direttamente il fondo e dal 2016 il Consiglio Federale abbia determinato un cambio di denominazione del conto corrente proprio da “*Fondo di solidarietà*” a “*Riserva con vincolo di destinazione*”.-

Non appaiono determinanti – sul punto – due estratti del C/C AIR afferenti agli anni 2008 e 2009 esibiti all’udienza del 22.11.2023 contenenti la registrazione di bonifici effettuati da FIR in favore di AIR con la causale “contributi”. E ciò sia perché sono documenti molto risalenti nel tempo – 14 anni – e sia perché non dimostrano la prassi oggetto delle tesi difensive e cioè che dopo il 2007 e fino a poco tempo precedente la vicenda in esame, la FIR abbia condiviso o assecondato la prassi di versare sul conto AIR le somme afferenti il Fondo di solidarietà e di pertinenza di atleti infortunati.

Detto questo in via preliminare, vanno poi esaminati gli altri aspetti oggettivi che emergono dal fascicolo.-

L’incolpato Di Salvatore mostra di sapere – e dichiara - che gli esborsi, relativi alla cosiddetta “fase italiana” – 284 giorni - sono stati sostenuti dal Viadana, o dalla famiglia Finco eppur ne richiede il versamento sul c/c AIR (vedasi richieste del 24.3.21, 17.1.22, 23.2.22, 15.3.22).-

Per corroborare tale richiesta – peraltro mai avanzata o confermata dal Viadana rugby – allega ex post (cioè non secondo la modalità di cui all’art. 2.4 del regolamento di esecuzione), una serie di documenti (scontrini, fatture, ricevute) che in gran parte non è in alcun modo possibile ricondurre alla categoria di rendiconto analitico e dettagliato, soprattutto non sono oggettivamente riferibili a spese necessarie e sostenute per/dal tesserato infortunato.-

Tali – cioè documenti sussumibili nel concetto di atti giustificativi di spesa rimborsabile in favore di avente diritto – non possono certamente ritenersi la gran parte di quelli allegati al fascicolo costituiti da scontrini o ricevute anonime e privi di alcun crisma di riconducibilità al FINCO, alla sua famiglia o comunque – anche indirettamente – alle esigenze della sua cura, degenza, permanenza obbligata in Italia.

Tanto osserva il Tribunale, non per mettere in discussione la veridicità storica dell’esborso effettuato ma solo per condurre una disamina formale ed oggettiva delle risultanze istruttorie.



TRIBUNALE FEDERALE

Dunque alla luce delle acquisizioni istruttorie può sostenersi che l'AIR e l'inculpato Di Salvatore non avevano alcuna legittimazione per chiedere alla FIR il versamento di importi su c/c AIR e comunque non avevano esposto alcuna rendicontazione validamente riferibile a spese sostenute per/o dal tesserato in conseguenza dell'infortunio né aveva sottoposto alcun rendiconto validamente esaminabile dal C.F. chiedendo ed attendendo il relativo deliberato.-

Ancora dalle acquisizioni istruttorie emerge che l'anno 2007 AIR non ha gestito economicamente il Fondo di solidarietà deliberato dal Consiglio Federale nel 2000. La Procura infatti allega:

- 1) Lettera firmata del Presidente Gavazzi al sig. Gianni Amore e per conoscenza al Presidente di AIR, Stefano Di Salvatore, che sottolinea "*la Federazione già negli anni passati ha avocato a sé la gestione del fondo (2007), lasciando all'AIR principalmente l'impegno dell'informazione e delle iniziative svolte ad accrescere la sensibilità di tutte le società sull'importanza del primo intervento in caso di infortunio grave". "Confido di aver esaustivamente risposto ai tuoi quesiti con il rammarico che lo avrei potuto far prima solo se tu avessi indirizzato alla FIR la tua richiesta, in quanto, preciso, il Fondo è "costituito presso la FIR" (art. 1 statuto), mentre l'AIR esercita esclusivamente una attività complementare.*
- 2) Lettera di risposta del Presidente AIR dove conferma "*il Fondo di solidarietà è costituito presso la FIR che, dall'anno 2007, ha la diretta gestione delle entrate economiche per una più semplice rendicontazione e controllo dei versamenti obbligatori*".-
- 3) Stralcio della memoria del procedimento n. 1/2016 della Procura Generale dello Sport viene ulteriormente ribadito che:
 - a. Punto 8 "*è confermato dal Dott. Grenti e dal Presidente di AIR che dal 2007 tale gestione è stata assunta direttamente dalla FIR. AIR si occupa ancora del fondo ma non gestisce gli introiti e le erogazioni*".-
 - b. Punto 11 "*con l'istituzione del contributo obbligatorio non muta, invece, la natura dell'elargizione che passa da contribuzione in favore della AIR a elargizione pagata per alcuni anni ancora da AIR e poi direttamente da FIR agli infortunati. Il pagamento diretto è ovviamente il modo più corretto e trasparente per la gestione del fondo in quanto proviene dal soggetto deputato alla riscossione*".-
 - c. Punto 12 "*si assiste così anche ad una modifica degli assetti di accantonamento della liquidità. Se in un primo momento i soldi vengono versati ad AIR che li gira su un conto apposito, in un secondo*



TRIBUNALE FEDERALE

momento è FIR che versa sul conto corrente dedicato (8730 presso BNL) periodicamente le somme riscosse dalle società".-

- d. Punto 14 "si è inoltre chiarito che la regolamentazione interna relativa alla gestione del fondo tra FIR e AIR venne superata con la avocazione da parte della FIR nel 2007 nell'accettazione da parte di FIR, AIR e delle società affiliate consapevoli dell'obbligatorietà e delle entità della contribuzione che di anno in anno devono versare".-

Il Segretario generale comunica poi ufficialmente, con la nota acquisita in atti:

Ad oggi infatti è FIR che, a seguito di delibera di impegno delle risorse da parte del Consiglio Federale eroga, come nel caso di Ramiro Finco, il contributo annualmente. Il Consiglio Federale ha inoltre deliberato di mantenere una riserva pari a 250.000 € per far fronte annualmente agli impegni verso i giocatori infortunati che ancora godono di tale libertà.-

Allo stesso modo, ogni pagamento a favore di chiunque deve essere fornito di idonea documentazione a giustificazione dello stesso, cioè documenti espressamente, direttamente e formalmente, riconducibili al richiedente..-

Come deliberato, nel caso di Ramiro Finco, è stato versato direttamente al soggetto destinatario (ovvero dietro comunicazione da parte dello stesso di codice IBAN per effettuare il pagamento) un importo di 24.000 € pari alla liberalità per l'anno 2022 il 30.8.2022. Liberalità che è stata nuovamente deliberato per lo stesso, da parte del Consiglio Federale, con provvedimento n. 85/2023.-

Si conferma che il pagamento di rimborsi sul conto corrente AIR non è mai stata una prassi; ciò in quanto è stato sempre chiaro che il rimborso era devoluto sempre e comunque in favore del giocatore infortunato il quale ne avrebbe poi disposto in maniera insindacabile (es. restituzione alla società di appartenenza di spese anticipate, pagamento in sospeso, ecc.). Ad AIR era demandata, come da statuto, solamente l'istruttoria, giammai come procuratore legale o ente delegato a chiedere ed ottenere rimborsi in proprio e/o su delega.-

Ancora in atti è la delibera 120 del 2016 nella quale il Consiglio Federale afferma che "inizialmente il c.d. Fondo è stato gestito dall'AIR, ma con delibera del 2005, in considerazione del basso tenore della raccolta di contributi, che consistevano prevalentemente in quelli provenienti dalla Federazione, il Consiglio Federale ha deliberato che il c.d. fondo doveva essere soltanto federale ed ha attribuito all'A.I.R. il solo servizio di segreteria".-

Tutti documenti sono in atti e non contestati.



TRIBUNALE FEDERALE

Deve infine rilevarsi come non sia presente in atti alcuna procura, delega o mandato del FINCO in favore del Di Salvatore. Tali non essendo certamente neanche quelli indicati dall'inculpato Di Salvatore nella udienza del 22.11.2023, e cioè il documento n. 8 allegato alla nota del segretario generale (che è il modulo di apertura del sinistro presso la Compagnia di assicurazioni e non reca alcuna procura) nonché la dichiarazione dei genitori allegata al n. 20 dell'ultima memoria difensiva che palesemente non può considerarsi procura e comunque è sottoscritta da terzi.-

Per la completa disamina del fatto devono aggiungersi altre circostanze. La prima è che con deliberazione la FIR ha deciso l'erogazione di un contributo annuale in favore di Ramiro Finco pari ad € 24.000, il primo dei quali integralmente già pagato con bonifico del 20.8.22 e per l'anno 2023 erogato il 50% in data 27.7.2023 (contabili in atti). Il che rende poco attendibile la dichiarazione del 2023 depositata in atti con la quale i genitori del tesserato asseriscono di non aver avuto alcun rimborso.-

La seconda è che con nota 23.2.2022 in atti l'inculpato Di Salvatore ha trasmesso agli organi federali – e impropriamente, ma con evidente scopo di diffondere giudizio negativo nei confronti della FIR a tutte le società affiliate - una cosiddetta "lettera aperta" dei genitori contenente espressioni di critica aspra e accusatoria con attribuzione di colpe, di cinismo e di indifferenza nei confronti della Federazione ed in particolare del Presidente.-

Lettera scritta e firmata dai genitori dal FINCO ma diffusa dal Di Salvatore a tutte le Società italiane con evidente intento di incidere sulla reputazione della FIR e del suo Presidente nei confronti del mondo rugbistico, costituisce senza dubbio condotta palesemente contraria all'obbligo sancito nell'art 21 del rdg.

Il Tribunale ritiene grave tale condotta ma non essendo stata formalmente contestata nell'atto di deferimento non appare compiutamente esercitabile il diritto di difesa. Per questo rinvia gli atti alla Procura per le eventuali determinazioni conseguenziali sullo specifico punto.

Tuttavia un dato appare apprezzabile incidentalmente e cioè che nella lettera di accompagnamento – ripetesi inviata a organi territoriali ed a tutte le Società affiliate -oltre alla censura nei confronti FIR il Di Salvatore esprime peraltro la consapevolezza che "con comunicazione via email la FIR ha incutamente "congelato" la proposta collaborazione fatta di competenza passione ecc.", con ciò, facendo emergere il dato – criticabile o meno che sia, ma certamente



TRIBUNALE FEDERALE

legittimo – che la FIR avesse da tempo ritenuto di non usufruire più, per motivi che qui non conta esplorare, la collaborazione con AIR. Ed il Di Salvatore, contestandolo, dimostra di saperlo.-

Ciò nonostante AIR e per essa il Di Salvatore ha continuato a svolgere un'azione assolutamente collaborativa ma che in pratica si riduceva a chiedere il rimborso, in favore di AIR e sul proprio c/c, di spese non documentate (o documentate in maniera invalida) comunque sostenute dalla società Viadana, (o dai familiari) e peraltro già parzialmente coperte dal contributo deliberato e già erogato, come prima annualità e acconto sulla seconda annualità in favore del giocatore. E ciò indipendentemente ed in aggiunta al risarcimento della compagnia di assicurazione.

* * *

Dalle difese del Di Salvatore emerge come l'inculpato non riproponga in giudizio la richiesta di pagamento su c/c AIR, ma anzi precisi in più occasioni come le spese siano state sostenute da terzi (Viadana e famiglia) e che a questi andrebbero rimborsati. Ma tale linea difensiva – corretta – evidenzia ancor di più la violazione dei doveri di cui all'art. 20 del RDG e del codice di comportamento CONI, posta in essere in precedenza.-

In ultimo vanno esaminate le contestate accuse relative alla violazione dell'art. 24 del RDG e art. 10 codice di comportamento CONI.

Il Tribunale ritiene che la fattispecie, nei suoi elementi oggettivi, non consente di ritenere consumata l'ipotesi falso ideologico non essendo a ciò riconducibile la richiesta di riconoscimento di spese seppur non validamente documentate né rendicontate secondo la procedura prescritta. Ne può dirsi realizzata – ad avviso di questo Tribunale – l'ipotesi di conflitto d'interessi per aver sollecitato il versamento di importi FIR dovuti a soggetto terzo, su c/c intestato ad AIR.

Ricorre infine ad avviso del Tribunale l'attenuante di aver complessivamente agito per motivi di particolare valore morale.

Ritenuto quindi adeguata la sanzione di mesi 6 di interdizione, ed applicata l'attenuante suddetta con una riduzione di un terzo, il Di Salvatore va condannato – con pedissequo dispositivo – nei termini di cui in motivazione.

P.Q.M



TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale, esaminata la documentazione in atti, rilevata l'inconferenza delle richieste istruttorie proposte in udienza, rispetto al thema decidendum, le respinge.

Assolve l'avv. Stefano Di Salvatore dall'incriminazione per la violazione dell'art. 24 del RG Fir e dell'art. 10 del codice di comportamento del Coni.

Ritenuta viceversa accertata la violazione dell'art. 20, escluse le contestate aggravanti e concessa comunque l'attenuante di cui all'art. 11 lett.e) condanna l'avv. Di Salvatore Stefano alla sanzione di mesi 6 di interdizione ridotti a mesi 4 per l'applicazione della riconosciuta attenuante.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 01/12/2023

PUBBLICATA

IL 01/12/2023

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri